

COMUNE DI PERUGIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 310 DEL 27.05.2004

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Legge n. 130 del 30/3/2001 sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;
- il Regolamento previsto dall'art. 3 della medesima legge, che doveva essere approvato, come indicato al comma 1, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge n. 130 del 30/3/2001, non è stato ad oggi emanato;

ATTESO che:

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2004, e con il relativo parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima n. 2957/2003, al quale il Ministero della Salute si è conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F dell'8 marzo 2004, è stato accolto il ricorso di un cittadino contro un provvedimento di diniego del proprio comune di residenza, consentendo conseguentemente al medesimo cittadino di vedersi affidata l'urna cineraria del proprio coniuge defunto.

CONSIDERATO che:

- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria non vieta l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria;
- è stata altresì formulata una richiesta da parte di alcuni cittadini al fine di vedersi assegnate le ceneri di un proprio familiare;
- sembra pertanto opportuno ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, ove ciò non contrasti con le norme in vigore.

RITENUTO che:

- sembra necessario stabilire la seguente procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare, nel modo che segue:

presentazione di un'istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Nella medesima richiesta dovranno essere indicati:

1. i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera "e" del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130 del 30/3/2001), oltre quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
1. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
2. il luogo di conservazione e la persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna e affidamento ;
3. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
4. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cinerario comune o in apposito tumulo/ossario del cimitero ove si intende trasferire l'urna, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
5. l'assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
6. l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale dell'eventuale variazione del luogo di custodia entro il termine massimo di 30 giorni.

- detti dati dovranno essere riportati su apposita modulistica, che dovrà appunto essere sottoscritta dal richiedente, al quale peraltro verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

- per quanto attiene le dimensioni e caratteristiche delle urne dovrà essere previsto quanto segue:

- a) la dimensione è soltanto funzione delle caratteristiche dimensionali della salma da cremare; il familiare sarà quindi tenuto a fornire l'urna di adeguate dimensioni;
- b) la resistenza sarà garantita o con urna metallica o con urna di materiale diverso (ceramica , legno, ecc.) purché con contenitore interno in zinco;
- c) la sigillatura sarà del tipo "a ceramica" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni e potrà avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatario;
- d) all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto con apposita targhetta;

DATO ATTO dei pareri favorevoli ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 20 – comma 1 – lettera K del Regolamento sull'ordinamento degli uffici del Comune di Perugia:

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della U.O. Servizi Cimiteriali Dott. Ing. Fabio Ricci giusta delega conferita dal Dirigente del Settore OO.PP. con propria D.D. n. 26 del 20.11.2002 e "in ordine agli adempimenti previsti per l'U.O. Demografia" dal Dirigente del Settore Servizi Istituzionali Dott. Luciano Taborchi;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

- Di affidare alla Unità Operativa Demografia, ed in particolare agli Ufficiali di Stato Civile ivi operanti, la competenza a rilasciare ai richiedenti l'autorizzazione all'affidamento ed alla conservazione delle ceneri, secondo le modalità di seguito specificate, e di istituire un apposito registro in cui si annotano le generalità dell'affidatario e quelle del defunto, la sede di affidamento e tutti i successivi eventuali trasferimenti, nonché di affidare al medesimo ufficio anche il compito di effettuare – in fasi successive all'affidamento – i controlli sotto menzionati;
- Di stabilire che l'Amministrazione Comunale attraverso l'U.O. Servizi Cimiteriali, possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;
- Di affidare alla Unità Operativa Servizi Cimiteriali, presso la sede del quale si svolgono le operazioni di cremazione, ed in particolare al Dirigente o suo delegato, la competenza a redigere il verbale di consegna dell'urna cineraria ai familiari, con trasmissione all'U.O. Demografia per la successiva registrazione;
- Di approvare la procedura con la quale viene autorizzato tale affidamento e conservazione come di seguito indicata:

presentazione di una richiesta del parente del defunto, nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso. Tale volontà dovrà essere manifestata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado da tutti gli stessi parenti del defunto; nella medesima istanza si indicheranno:

- 1) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera "e" del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130 del 30/3/2001) oltre quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
- 2) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 3) il luogo di conservazione e la persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna e affidamento;
- 4) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- 5) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cinerario comune o in apposito tumulo /ossario del cimitero ove si intende trasferire l'urna, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- 6) l'assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- 7) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale dell'eventuale variazione del luogo di custodia entro il termine massimo di 30 giorni;

- Di stabilire che, per quanto attiene le dimensioni e caratteristiche delle urne, dovrà essere previsto quanto segue:

- a) la dimensione è soltanto funzione delle caratteristiche volumetriche della salma da cremare; il familiare sarà quindi tenuto a fornire l'urna di adeguate dimensioni;
- b) la resistenza sarà garantita o con urna metallica o con urna di materiale diverso (ceramica, legno, ecc.) purché con contenitore interno in zinco;
- c) la sigillatura sarà del tipo "a ceramica" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni e potrà avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatario;
- d) all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto con apposita targhetta;

- Di incaricare le predette UU.OO. a concordare la predisposizione della modulistica necessaria alle suddette procedure e che sarà costituita da:

- a) istanza di affidamento dell'urna;
- b) autorizzazione all'affidamento delle ceneri;
- c) verbale di consegna di urna cineraria;

- Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.